



INFORMATIVA

OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2477 C.C.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SOCIETÀ COOPERATIVE

Dopo una serie di proroghe, in occasione dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, le società a responsabilità limitata e le società cooperative dovranno verificare la sussistenza o meno dell'ipotesi di obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore secondo la previsione dell'articolo 2477 c.c..

L'obbligo è stato istituito dall'art. 379, comma 3, del D.Lgs. 14/2019, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. 118/2021.

L'articolo 2477 c.c. prevede che la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'assemblea che approva il bilancio in cui viene superato **uno dei limiti sopra indicati** deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, e se l'assemblea non provvede, spetta al Tribunale provvedere alla nomina su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.

L'obbligo dell'organo di controllo cessa quando non viene più superato nessuno di questi 3 limiti, per 3 esercizi consecutivi (art. 2477, comma 3).